



COMUNE DI RONCEGNO TERME

Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 del 12/09/2024**

**OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI
E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - ANNUALITA' 2022. LEGGE
27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - CAR 20013 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILITÀ**

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di Settembre alle ore 17:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del vice Sindaco Corrado Giovannini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo.

Intervengono i Signori:

N.	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	MONTIBELLER MIRKO		X
2	Vice Sindaco	GIOVANNINI CORRADO	X	
3	Assessore	BERNARDI LORENZO	X	
4	Assessore	FRAINER MARINA	X	
5	Assessore	SARTORI ALESSIA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - ANNUALITA' 2022. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - CAR 20013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILITÀ

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Visto il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 Euro 49.085,64.-, per l'annualità 2021 Euro 32.724,00.-, per l'annualità 2022 Euro 32.724,00.-;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

Rilevato che:

- i comuni possono utilizzare i contributi del Fondo di cui al D.P.C.M 24 settembre 2020 per realizzare azioni in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto

dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche relative ai medesimi settori nel territorio comunale;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

- le azioni di sostegno economico previste dal D.P.C.M 24 settembre 2020 possono ricomprendere sia l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, sia iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

- gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013, come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 02/07/2020;

Considerati i chiarimenti forniti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito alle principali problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione del D.P.C.M. in parola;

Dato atto che i predetti chiarimenti specificano che per attività in ambito commerciale si fa riferimento alla definizione della materia "commercio" contenuta nell'art. 39 del D.Lgs. 112/1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 59/1997 e che per attività artigianali, si fa riferimento alla definizione contenuta nella L. quadro per l'artigianato n. 443/1985;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra e alla specificità del proprio territorio e alla realtà economica locale, sono stati individuate destinatarie degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti codici di attività ATECO a titolo principale o secondario, come risultante dalla visura estraibile dal Registro delle Imprese:

- 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli", esclusi i codici 45.2 e 45.40.3;

- 46 "commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)" esclusi 46.1;

- 47 "commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)";

- 56 "attività dei servizi di ristorazione", esclusi i codici che non prevedono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- in alternativa al possesso dei codici ATECO sopra elencati, le imprese iscritte presso l'Albo Imprese Artigiane della C.C.I.A.A.;

Considerata la risposta n. 37 dell'11.01.2021 dell'Agenzia delle entrate in cui si evidenzia che tali contributi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

Vista la propria precedente Delibera di Giunta n. 65 del 23/05/2024 che approvava il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche per la terza ed ultima annualità (2022), predisponendo un fondo di Euro 32.724,00.-, ai quali vanno aggiunti

Euro 4.261,48.- della quota non usufruita relativa all'annualità 2021, per complessivi Euro 36.985,48.-;

Visto che sono state ricevute entro il termine della scadenza del bando, prorogata con determinazione del Servizio segreteria n. 53 dd. 27/06/2024 al giorno 12/07/2024, n. 15 domande di contributo;

Visto che l'importo massimo concedibile per ogni domanda di contributo è stato stabilito in Euro 2.500,00.-;

Stilata quindi la graduatoria delle 15 domande ritenute ammissibili, in base ai criteri di priorità e punteggi di cui al punto 5.1 del bando di cui sopra;

Considerato che tutte le domande di contributo pervenute possono essere interamente finanziate, nei limiti delle spese ritenute ammissibili presentate nella domanda di contributo;

Preso in considerazione che, dalla documentazione pervenuta delle 15 domande di contributo, la spesa totale liquidabile nei termini del massimale inizialmente previsto da bando (Euro 2.500,00.-) risulta essere pari ad Euro 33.803,35.-, pertanto inferiore per Euro 3.182,12.- all'importo complessivamente stanziato per il bando;

Visto il punto n. 4.1.d del Bando di cui sopra, secondo il quale eventuali economie che dovessero realizzarsi a scorrimento dell'intera graduatoria potranno essere ripartite equamente sui beneficiari del contributo, qualora questi avessero già presentato nella domanda di contributo spese ulteriori al limite prestabilito di Euro 2.500,00.-;

Ritenuto opportuno procedere con il relativi conteggi e ripartizioni delle economie risultanti, pari ad Euro 3.182,12.-, sui n. 08 candidati che hanno presentato nella domanda di contributo spese ulteriori ai 2.500,00.- Euro massimi prestabiliti, seguendo il criterio di proporzionalità in base agli importi aggiuntivi richiesti;

Acquisito per ciascun richiedente il codice CUP e registrato l'aiuto sulla piattaforma rna, acquisendo pertanto per ciascun richiedente anche il relativo codice COR;

Ritenuto necessario procedere, entro 20 giorni dall'acquisizione dei COR, alla conferma degli stessi sulla piattaforma rna;

Ritenuto necessario procedere, ad approvazione della presente deliberazione, alla comunicazione ad ogni impresa richiedente il risultato della graduatoria, inviando i relativi moduli da compilare per la richiesta di liquidazione di contributo;

Rimanendo in attesa della documentazione prevista e necessaria per la liquidazione del contributo espresso in premessa;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale, e il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti:

- il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- l'art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
- la L.P. del 30 novembre 1992 n. 23;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con LR 03.05.2018, n. 2 e ss.mm;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28/12/2023 con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2024-2026, bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 dd. 28/12/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026 (competenza e residui);

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 24/01/2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020", di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 67 di data 23/05/2024, riportata in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assieme al verbale istruttorio riepilogativo delle domande pervenute, allegato alla presente e rimesso agli atti;
3. Di dare atto che tutte le domande risultano completamente finanziabili, nei limiti delle spese presentate nella domanda di contributo dei richiedenti ritenute ammissibili nella fase istruttoria;
4. Che l'economia realizzatasi dallo scorrimento della graduatoria, risultante in Euro 3.182,12.-, è stata ripartita in maniera proporzionale su tutti i candidati che hanno presentato spese ulteriori al massimale prestabilito di Euro 2.500,00.-, in base all'importo delle spese da questi presentate;
5. Che la spesa relativa al suddetto bando è già stata impegnata al capitolo 11530/0 cod.bil. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, per l'importo totale di Euro 36.985,48.-, derivante dalla somma della quota relativa all'annualità 2022 pari ad Euro 32.724,00.- e della quota non usufruita relativa all'annualità 2021 pari ad Euro 4.261,48.- (imp. 11271/2024);

6. Di dare atto che è stato individuato per ciascun soggetto finanziato il codice CUP e il codice identificativo COR, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riportati nell'allegato, i quali andranno apposti sulla documentazione che dovrà essere presentata dai richiedenti per la liquidazione del contributo stesso;

7. Di rimandare a successivo atto la liquidazione del contributo, a seguito della presentazione da parte dei richiedenti di tutta la documentazione e la modulistica necessaria;

8. di dare mandato al RUP di provvedere all'adozione degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del suddetto bando evidenziando inoltre che in sede di assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese per il bando in oggetto dovranno trovare applicazione tutte le disposizioni previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020;

9. di procedere, successivamente all'approvazione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'Albo del Comune di Roncigno Terme e nella specifica partizione di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

10. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico del Comune la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere in tempi ristretti.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L. R. n. 2 di data 3 maggio 2018;

b) ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Corrado Giovannini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario Comunale
Dott. Alberto Giabardo